

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 19

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso al medico di base Benigno Oronzo Antonio del locale comunale ad uso ambulatorio principale ubicato in Castelnuovo Piazza Municipio n. 5.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore 19.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso al medico di base Benigno Oronzo Antonio del locale comunale ad uso ambulatorio principale ubicato in Castelnuovo Piazza Municipio n. 5.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- al piano terra dell'edificio che ospita la Scuola elementare, Piazza Municipio n. 5, sono ubicati gli ambulatori medici, di proprietà comunale, per il servizio di medicina di base e prestazioni sanitarie in genere;
- con delibera giuntale n. 74 dd. 09.09.2016 di è proceduto a rinnovare la concessione di utilizzo del locale "studio medico" al dott. Oronzo Antonio Benigno fino al 25 gennaio 2019, giusto contratto rep. 461/Atti privati dd. 25.01.2017 registrato a Borgo Valsugana in data 27.01.2017 al n. 120 serie 3T, per un corrispettivo annuo di euro 1.200,00=;
- con delibera giuntale n. 11 dd. 14.02.2019 di è proceduto a rinnovare la concessione di utilizzo del locale "studio medico" al dott. Oronzo Antonio Benigno fino al 28 febbraio 2022, giusto contratto rep. 3/Atti privati dd. 19.03.2019 registrato a Borgo Valsugana in data 18.04.2019 al n. 412 serie 3T, per un corrispettivo annuo di euro 1.560,00=;

Vista la conferma del dott. Oronzo Antonio Benigno prot. com n. 883 dd 24.02.2022 a rinnovare il contratto di utilizzo del locale per svolgere l'attività di medicina di base per altri tre anni;

Ritenuto concederlo alle condizioni contenute nell'allegato sub. "A" che regolerà i rapporti tra le parti;

Valutata positivamente la richiesta si ritiene opportuno mettere a disposizione il locale "studio medico" (sito al piano terra dell'ambulatorio in Piazza Municipio n. 5, evidenziato con colore giallo nell'allegata planimetria) che dovrà essere utilizzato per esercitare la professione di medico di assistenza primaria (prima condotta) da parte del professionista e senza interferire con l'ordinaria attività dei professionisti già presenti in ambulatorio;

Atteso stabilire il corrispettivo annuale in 1.680,00 euro (milleseicentottanta euro), da adeguare all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al tasso medio dell'inflazione raggiunto nel mese di dicembre dell'anno precedente, da versare in dodici rate mensili presso la Tesoreria comunale;

Esaminato l'allegato schema di concessione in uso;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 31.01.2022;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di concedere, per quanto esposto in premessa, in uso al signor dott. Oronzo Antonio Benigno residente in Borgo Valsugana il locale "studio medico" (sito al piano terra dell'ambulatorio in Piazza Municipio n. 5, evidenziato con colore giallo nell'allegata planimetria allo schema di contratto) che dovrà essere utilizzato per esercitare la professione di medico di assistenza primaria (prima condotta) da parte del professionista.
2. Di approvare, e formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo schema di concessione in uso (sub. "A"), autorizzando il Segretario Comunale alla sottoscrizione dello stesso.
3. Di stabilire che la durata della concessione è di anni tre a partire dal 01.03.2022.
4. Di introitare il canone di concessione in uso al capitolo 950/1 del corrente bilancio di previsione e per gli anni successivi allo stesso capitolo, relativo ai bilanci di competenza.
5. Di impegnare la spesa presunta (per registrazione convenzione, bolli ecc...) di euro 150,00 al cap. 1233/160 del bilancio corrente, che presenta adeguata disponibilità.
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di perfezionare il contratto in tempi brevi.
7. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____ /Atti privati

CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE AMBULATORIO
UBICATO NELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE SITO IN PIAZZA
MUNICIPIO N. 5 AL DOTT. ORONZO ANTONIO BENIGNO.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____
nella sede municipale del Comune di Castelnuovo (TN) sita in Castelnuovo,
Piazza Municipio n. 1, tra i Signori:

1) Luni dott.ssa Silvana, domiciliata nella sua qualità di Segretario Comunale
del Comune di Castelnuovo (TN) presso la sede municipale sita in Piazza
Municipio n. 1, la quale dichiara di intervenire in quest'atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castelnuovo (Codice fiscale
del Comune 0291140226) giusta delibera giuntale n. ____ dd. _____, di
seguito "Amministrazione";

2) Benigno Oronzo Antonio, nato a _____ il _____, residente in
_____ (TN) _____ n. _____, C.F. _____;

Si premette che con delibera giuntale n. ____ dd. _____ è stato
disposto di concedere in uso al dott. Benigno Oronzo Antonio il locale adibito
ad ambulatorio ed è stato approvato lo schema di contratto di concessione
d'uso a titolo oneroso;

Tutto ciò premesso e sebbene non allegato considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Castelnuovo, come sopra rappresentato, affida in concessione
d'uso al dott. Oronzo Antonio Benigno che accetta, il locale destinato ad
ambulatorio situato al pianoterra del civico nr. 5 (come da planimetria
allegata sub."A"). Il locale viene concesso, di norma, nelle giornate di lunedì,

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per un totale di massimo 13.00 ore mensili, per un totale di 156 ore annuali. L'attività dovrà essere svolta senza interferire con l'ordinaria attività dei professionisti già presenti in ambulatorio.

Il locale in questione viene concesso in uso nelle giornate concordate per lo svolgimento da parte del Concessionario dell'attività di medico di medicina generale (medico di assistenza primaria -prima condotta-), con divieto per lo stesso di cessione a terzi o di diversa destinazione d'uso.

Art. 2 Durata della convenzione

La durata del rapporto con l'Amministrazione è di tre anni a decorrenza dal 01.03.2022 e non è soggetta a tacito rinnovo. Con appositi atti deliberativi potrà essere autorizzata una nuova locazione, previa manifestazione di volontà da parte del Concessionario che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza. L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, sciogliere il presente atto con preavviso di soli tre mesi in caso di accertate necessità di istituto, nonché provvedere a deliberare la risoluzione del contratto in argomento per inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

Art. 3 Corrispettivo

Il corrispettivo annuale viene determinato in Euro 1.680,00.= (milleseicentottanta euro) (da adeguare all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al tasso medio dell'inflazione raggiunto nel mese di dicembre dell'anno precedente), da versare in dodici rate mensili, presso la Tesoreria Comunale, da pagare entro il 10 del mese successivo. E' esclusa ogni diversa modalità di pagamento. Il conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del corrispettivo. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora, in misura pari a quella legale, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 4 Deposito cauzionale

Oltre al canone di concessione risulta agli atti depositata una cauzione pari ad Euro 260,00.= (duecentosessanta euro). Tale somma resta vincolata fino al completo esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e potrà essere trattenuta dall'Amministrazione a titolo di risarcimento nel caso di danneggiamento del locale e di ogni attrezzatura o bene mobile presente all'interno del locale stesso. L'Amministrazione provvederà all'esatta quantificazione dei danni che il Concessionario si obbliga a risarcire.

Art. 5 Affissioni interne ed esterne

Non è autorizzata alcuna affissione interna o esterna all'ambulatorio in uso tranne una targa, che dovrà essere rimossa al termine della concessione d'uso del locale.

Art. 6 Oneri, garanzie e responsabilità

Sono interamente a carico dell'Amministrazione le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura dell'acqua e del riscaldamento, nonché ad ogni altro onere per il funzionamento ed uso del locale concesso. Non si concede l'utilizzo dell'apparecchio telefonico presente in ambulatorio per le telefonate in uscita. Il Concessionario si obbliga a mantenere il locale concesso in buono stato di conservazione ed a riconsegnarlo al Comune, alla cessazione del rapporto instaurato con il presente atto, in tale stato, provvedendo, ove necessario e a proprie spese, ai lavori di riordino.

Il Concessionario si obbliga a non eseguire nei locali concessi alcuna innovazione senza apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per le molestie ed i danni eventualmente arrecati nel godimento del locale concessi dal fatto colposo di terzi. Il locale dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività professionale di medico di medicina generale con l'avvertenza che ogni utilizzazione impropria comporterà la risoluzione immediata del contratto. Nient'altro è dato in concessione esclusiva. E' tassativamente vietata la locazione o la concessione ad altri del locale in questione.

Art. 7 Stato dell'immobile

Il Concessionario dichiara di aver esaminato il locale in questione e di averlo trovato adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente di difetti che possono influire sulla salute di chi svolge l'attività e si obbliga restituirlo alla scadenza del contratto, nello stesso stato, salvo il normale deperimento connesso all'uso diligente. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o trasformazione del locale.

Art. 8 Controversia

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trento. Per ogni controversia ed a tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio come segue: Comune di Castelnuovo presso il palazzo municipale in Piazza Municipio nr. 1.

Art. 9 Recesso

Il Concessionario può recedere dal contratto con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, comunicandolo all'Amministrazione in forma scritta. Qualora il concessionario dovesse recedere con un preavviso inferiore ai 60 giorni (fa fede la data ricezione della documentazione al protocollo del Comune), l'Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. Il comune si riserva altresì il diritto di poter revocare l'utilizzo del locale in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 Norme Finali

Il rapporto fra l'Amministrazione ed il Concessionario si configura come atto di concessione d'uso a titolo oneroso e pertanto il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non regolamentato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 il Concessionario autorizza l'Amministrazione al trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelnuovo, _____

L'AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Luni Silvana

IL CONCESSIONARIO

Dott. Benigno Oronzo Antonio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole e in particolare gli artt. 2 (durata) 3 (corrispettivi), 4 (deposito cauzionale), 5 (affissioni interne ed esterne), 6 (oneri, garanzie e responsabilità), 7 (stato dell'immobile), 8 (controversie), 9 (recesso). 10 (norme finali) che sono stati riletti.

L'AMMINISTRAZIONE

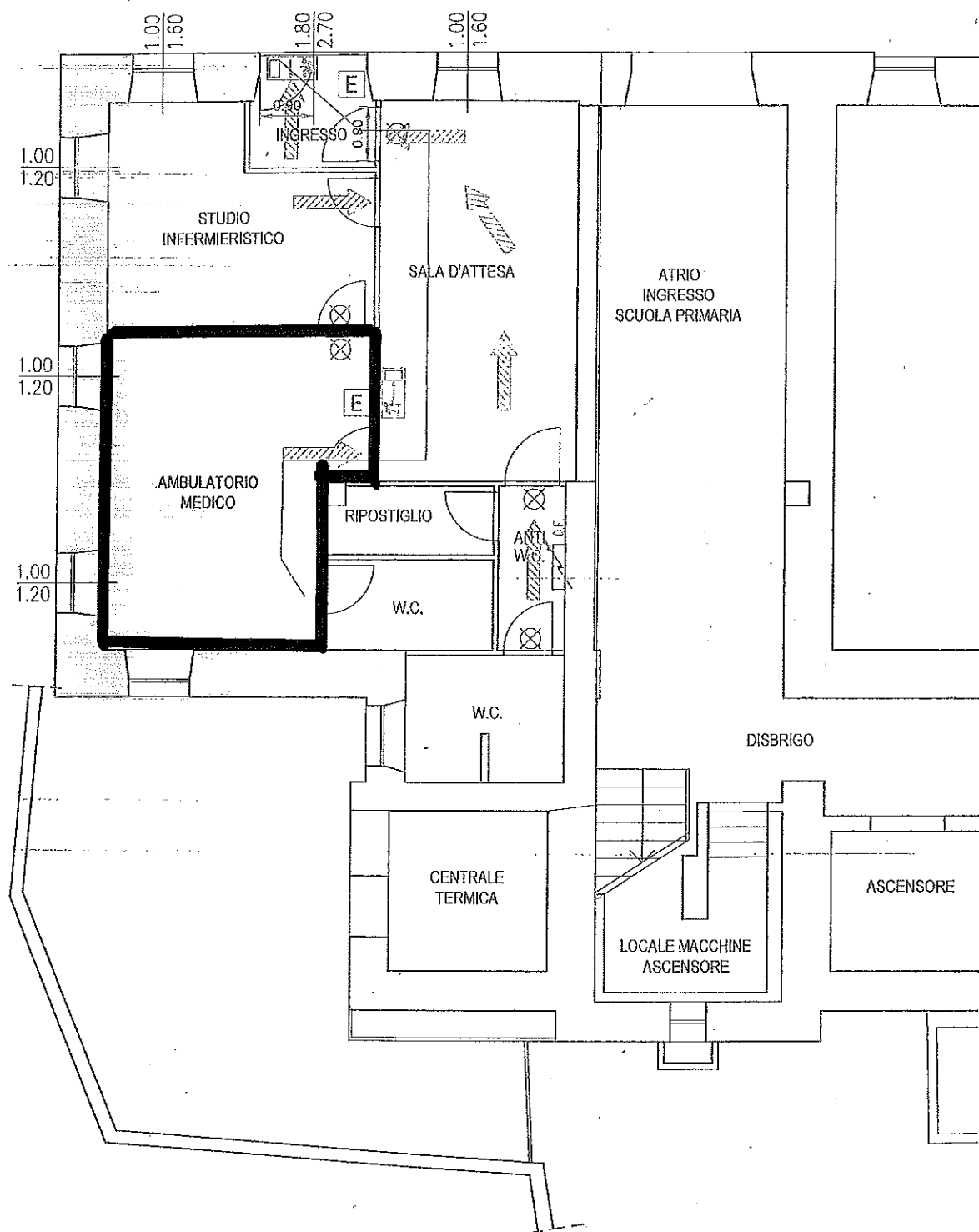
Dott.ssa Luni Silvana

IL CONCESSIONARIO

Dott. Benigno Oronzo Antonio

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:100



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 01/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana